

RTI GEPAFIN ARTIGIANCASSA

Regione dell'Umbria – POR FESR 2014 2020

Asse 3 “Competitività delle PMI”

Schede tecniche interventi

Garanzia a prima richiesta su rischio d'insolvenza assistita da controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96

Modalità tecniche di intervento

- Concessione di garanzia a prima richiesta su rischio d'insolvenza rilasciata a favore dell'Istituto finanziatore, comprese le società che gestiscono piattaforme Fintech, nell'interesse dell'impresa beneficiaria;
- Importo minimo: euro 10.000.
- Importo massimo: euro 2.500.000.
- L'importo della garanzia non può superare l'80% del credito vantato dall'Istituto finanziatore. In ogni caso l'importo massimo della garanzia non coperto da controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI non può superare il 50% del credito vantato dall'Istituto finanziatore.
- Durata minima: mesi 1.
- Durata massima: anni 10.
- Regime di aiuto: intervento concesso in Regime di Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (De Minimis) oppure, nel caso in cui la garanzia sia richiesta per il finanziamento di investimenti in beni materiali o immateriali (punto a) del successivo elenco), il Richiedente potrà optare tra il Regime di Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (De Minimis) e il Regime di Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Gber).
- Commissioni applicate per la concessione dell'intervento: nessuna.
- Gli interventi potranno essere concessi nel rispetto delle modalità operative del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 che disciplinano la concessione di controgaranzie, tempo per tempo vigenti

Finalità ammissibili

- a) Finanziamenti per programmi d'investimento in beni materiali e immateriali, iscritti nel Registro dei beni ammortizzabili, da realizzare o in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda (*);
- b) Finanziamenti condizionati ad aumento di capitale sociale di importo almeno equivalente;
- c) Finanziamenti per consolidamento di passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti;
- d) Finanziamenti per fabbisogno di capitale circolante.

Condizioni

Nel caso delle finalità di cui ai punti b), c) e d) la concessione della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di un piano di sviluppo aziendale riferibile ad una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Umbria.

Nel caso della finalità di cui al punto b) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- erogazione del finanziamento previa delibera e relativa sottoscrizione dei soci di un aumento di capitale sociale di importo almeno pari a quello del finanziamento;
- versamenti dei soci antecedenti o concomitanti con le scadenze delle rate previste dal finanziamento; l'importo complessivo dei versamenti dovrà essere almeno pari alla quota capitale delle rate;
- obbligo dell'impresa a non deliberare la distribuzione di utili qualora i versamenti previsti per l'aumento di capitale sociale non siano stati regolarmente effettuati;
- obbligo dell'impresa a non effettuare alcun rimborso di capitale sino alla integrale estinzione del finanziamento.

E' possibile che in sostituzione dell'aumento di capitale sociale vengano utilizzate altre forme di aumento dei mezzi propri, quale il finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale sociale, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nelle condizioni sopra indicate.

Nel caso della finalità di cui al punto c) la garanzia verrà concessa a condizione che la Banca finanziatrice conceda all'impresa beneficiaria nuovi affidamenti per un importo complessivo superiore a quello della garanzia da rilasciare.

(*)

Sono esclusi dagli investimenti ammissibili le spese per edilizia abitativa, anche nel caso in cui l'immobile sia destinato a locazione e iscritto nel Registro dei beni ammortizzabili.

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di terreni

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento;
- c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.

Acquisto di edifici

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
- d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

Locazione finanziaria

La spesa per la locazione finanziaria (leasing), nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore, è ammissibile alle seguenti condizioni:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
4. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili.

Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma precedente.

Costituisce spesa ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, connesso all'esecuzione di un programma di investimenti, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Decorrenza degli investimenti

Per essere considerati "in corso di realizzazione" gli investimenti finanziati devono far parte di un piano organico e funzionale non ancora completato alla data di presentazione della domanda.

Termine per l'esecuzione degli investimenti

Gli investimenti finanziati dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2023.